

TRIBUNALE DI MACERATA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LINEE GUIDA PROCEDIMENTI CIVILI

IL TRIBUNALE DI MACERATA, nella persona del Presidente vicario Dott. Roberto Evangelisti

LA PROCURA della REPUBBLICA, nella persona del Procuratore della Repubblica dott. Giovanni Giorgio

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI, nella persona della Presidente Avv. Maria Cristina Ottavianoni;

per la parte relativa ai procedimenti in materia di famiglia e filiazione sono statis entiti anche

IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, nella persona della Presidente, Avv. Laura Bozzi

L'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZIONE MACERATA, nella persona della Presidente Avv. Alessandra Perticarà;

indice

premessa – validità	pag. 2
misure atte ad evitare il contagio	pag. 3
famiglia e filiazione	pag. 4
giudizi civili	pag. 6
giudizi in materia lavoro	pag. 9
procedure esecutive	pag. 11
procedure concorsuali	pag. 12
udienze in videoconferenza	pag. 13
giudice tutelare	pag. 15
giudice di pace	pag. 17

CONSIDERATO

- Le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati diretti a contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid – 19 e dunque evitare contatti sociali e ravvicinati tra le persone e assembramenti in ogni settore ed anche presso gli Uffici Giudiziari;

L'art. 83, commi 6 e 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18, convertito con modificazioni nella L 24 aprile 2020 n.27, ed il successivo DL 30 aprile 2020 n.28 prevedono per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 la facoltà dei capi degli Uffici Giudiziari, di intesa con la Presidenza della Corte di Appello e con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, sentite le autorità sanitarie regionali e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, di adottare misure organizzative, tra cui la possibilità di adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze;

CONSIDERATO

L'art. 83 del Decreto Legge N. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2020 n.27, prevede il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili e penali ad eccezioni tra le altre materie delle cause relative ad alimenti e/o obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela di matrimonio o di affinità;

la relazione illustrativa precisa che la locuzione "obbligazioni alimentari" è ripresa dalle indicazioni eurocomunitarie e, in particolare, dal Regolamento 4/2009/ CE per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari *stricto sensu*, il cui ambito, attesa la situazione contingente, può essere interpretato in modo più ristretto;

sotto il profilo alimentare postula, pur sempre, una situazione di necessità connessa alla impossibilità del soggetto avente diritto al mantenimento;

l'evoluzione giurisprudenziale dell'art. 708 c.p.c. in tema di udienza di comparizione delle parti e tentativo di conciliazione del Presidente, ove viene attribuita dopo la riforma prevalenza alla volontà delle parti rispetto al ruolo svolto dal Presidente ai fini della prosecuzione della vita matrimoniale;

le ultime significative riforme del diritto familiare e della filiazione hanno individuato fattispecie di accordi congiunti che non prevedono espressamente la comparizione personale delle parti (art. 337 quinquies e ss) nonché l'intera materia di cd negoziazione assistita;

RILEVATO ALTRESI'

nella attuale fase emergenziale Covid-19 e di misure volte al contenimento dell'epidemia e dei contatti sociali, devono essere preservati due diritti costituzionalmente garantiti quali, da un lato il diritto alla salute pubblica (art. 32 Cost) e dall'altro il diritto fondamentale della tutela della famiglia nelle sue più ampie accezioni (artt. 29 e 30 Cost.) e tutelare la fase patologica della degenerazione dei rapporti e del superiore interesse dei figli;

ritenuto necessario, in ragione della diversità della fase patologica dell'unione familiare, difformemente disciplinare a seconda che vi sia un accordo congiunto delle parti e/o ricorso a procedimenti giudiziali;

PRECISATO

che il presente protocollo Linee Guida avrà valore dal 12 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso sino alla proroga delle misure di contenimento. In ipotesi di misure nazionali che prevedano una proroga superiore al 31 luglio 2020 il presente protocollo sarà prorogato automaticamente sino alla nuova scadenza. In ipotesi di revoca delle misure di restrizione e contenimento antecedente al data del 31 luglio p.v. il presente accordo decadrà tornando in essere il normale svolgimento dei procedimenti ivi richiamati;

PREMESSO

che l'accesso al tribunale sarà consentito ai soli utenti muniti di mascherine;

Tanto premesso

SI CONVIENE L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE URGENTI:

**MISURE DA ATTUARSI PER EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO TRA LE
PARTI**

- la trattazione delle udienze avverrà in via generale -salvo quanto in via eccezionale previsto nel prosieguo- senza la presenza dei difensori e delle parti, in modalità scritta con invio anticipato di istanze, brevissime note solo se necessario e documenti se previsto dalla normativa o autorizzato dal giudice, ad opera dei difensori entro le ore 16,00 del secondo giorno precedente a quello della udienza, al fine di permettere alla cancelleria l'inserimento in fascicolo;
- nelle udienze 'in presenza', i soggetti che partecipano all'udienza sono **obbligati** ad indossare mascherine protettive ed a mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri, evitando altresì di toccare oggetti o di sedersi; il giudice è autorizzato a richiamarli ad attenersi a tali cautele e in caso di mancata osservanza ad allontanare le parti;
- in ogni caso si raccomanda la massima sintesi nella trattazione orale.

IN MATERIA DI FAMIGLIA E FILIAZIONE

PROCEDIMENTI CONSENSUALI:

-- Le cause di separazione consensuale, divorzi e/o scioglimenti dei matrimoni congiunti, ricorsi congiunti ex art. 337 bis c.c., ricorsi congiunti ex art. 710 c.p.c. e 337 quinquies c.c. , verranno trattate mediante la fissazione di una udienza c.d virtuale, comunicata ai difensori.

-- In detti procedimenti i difensori delle parti dovranno trasmettere, mediante il sistema del pct, al solo Giudice Relatore una dichiarazione sottoscritta dalle parti (raccolta in maniera diretta se vi è la possibilità pur nel mantenimento delle norme sul distanziamento sociale o inviata via mail con verifica di provenienza) e autenticata dal difensore nel quale si manifesta la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso depositato, ribadendo anche nell'ipotesi di separazione e divorzio la volontà alla non riconciliazione.

Seguirà pertanto la trasmissione del provvedimento di omologa, sentenza o decreto collegiale a seconda del procedimento, previa trasmissione telematica per il parere del PM.

PROCEDIMENTI GIUDIZIALI: FASE PRESIDENZIALE

Le cause di separazione, divorzi e/o scioglimento di matrimonio giudiziale, che richiedono la presenza dei difensori e delle parti, e per cui è già stata fissata la prima udienza di comparizione delle parti e/o i ricorsi che vengano depositati entro il 31 luglio 2020 e per cui si rende necessaria l'adozione dei provvedimenti urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 83 co 3 DL 18/2020, dovranno essere trattati in udienza con la comparizione delle parti;

-- le udienze verranno trattate nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali.

-- il giudice provvederà alla opportuna fissazione evitando sovrapposizioni, anche parziali, delle comparizioni delle parti; dette udienze saranno quindi scaglionate in giorni diversi e adottate per la trattazione tutte le misure ritenute idonee per evitare il contatto ravvicinato tra le parti;

-- in via residuale, a discrezione del giudice relatore, si provvederà previa fissazione di udienza e collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87 lett. F DL 18/2020;

RICORSO EX ART. 337 BIS, 710 C.P.C. E 337 QUINQUIES C.C. CONTENZIOSI

-- per tali procedimenti non è prevista la comparizione personale delle parti; si provvede come da indicazioni dei procedimenti cautelari, avendo cura di garantire il contraddittorio tra le parti.

INDIRIZZO E INDICAZIONI SULLA GARANZIA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI

-- Si terrà conto della vigenza delle esigenze di tutela della salute collettiva ed individuale con eventuali limitazioni alla libertà di circolazione e di contatto sociale e personale, il cui sacrificio è esclusivamente finalizzato al superamento della fase emergenziale.

-- Tanto premesso, vanno in linea generale mantenute le disposizioni giudiziali vigenti, cui il genitore è autorizzato a derogare solo in caso di adempimento alla disciplina limitativa di cui sopra.

-- Ove entrambi i genitori consentano, è possibile una modifica temporanea e di natura pattizia della disciplina delle visite, fino alla cessazione della fase emergenziale come decisa dalla autorità sanitaria ed amministrativa apicale.

-- Ove non vi sia accordo tra i genitori, tenuto conto della oggettiva difficoltà di una tempestiva modifica giudiziale e del fatto che le condotte dei genitori potranno essere oggetto di successivo vaglio giudiziale idoneo a giustificare la modifica dei provvedimenti di affidamento / collocamento, fatta salva la possibilità di adottare sanzioni nei confronti del genitore inadempiente, tenendo presente che l'emergenza covid-19 non è di per sé motivo sufficiente a

determinare i nuovi e sopravvenuti fatti che giustificerebbero una modifica immediata e/o unilaterale delle condizioni vigenti.

-- Si sollecitano le parti, con l'ausilio dei difensori, a mediare le singole situazioni sempre nel superiore interesse dei figli minori, con il corretto temperamento delle esigenze di cui ai punti che precedono.

CONTENZIOSO ORDINARIO

PRIMA UDIENZA:

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori;
- Nel caso di *reconventio reconventionis* e di *chiamata del terzo ad opera dell'attore a seguito della domanda riconvenzionale del convenuto, di domanda trasversale di un convenuto nei confronti di altro convenuto ed eventuali questioni sulla costituzione tardiva delle parti*, parte attrice con atto da depositare entro il secondo giorno precedente a quello della udienza, proporrà la relativa istanza;
- il Giudice, ove riterrà accoglibile la istanza, previa autorizzazione e fissazione del termine di notifica, fisserà successiva udienza; ove invece riterrà non accoglibile la istanza, procederà alla fissazione di nuova udienza concedendo i termini di cui all'art. 183 c.p.c. laddove richiesti;
- al di fuori dei detti casi, su istanza anche di una sola delle parti da far pervenire al fascicolo telematico entro il secondo giorno precedente a quello della udienza, il giudice, previa verifica della ritualità della notifica della citazione provvederà alla fissazione di successiva udienza con contestuale concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.);

UDIENZA FISSATA ALL'ESITO DELLA CONCESSIONE DEI TERMINI EX ART. 183 C.P.C.

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori;
- le udienze fissate all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., nelle quali il G.I assume a riserva la decisione sulle istanze probatorie saranno tenute secondo il calendario già fissato dal G.I.; le parti, entro il secondo giorno precedente a quello della udienza, faranno pervenire al fascicolo telematico sintetiche note di udienza con proprie allegazioni e/o istanze di ammissione delle prove (ove richieste) o di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni;

UDIENZA FISSATA ALL'ESITO DELLA ASSUNZIONE DELLA PROVA SENZA PREVISIONE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori;
- le udienze fissate all'esito della assunzione delle prove (incluso il deposito della eventuale relazione di CTU), saranno tenute secondo il calendario già fissato dal G.I.; le parti, entro il secondo giorno precedente l'udienza, faranno pervenire al fascicolo telematico:
 - o la istanza di fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni;
 - ovvero direttamente le conclusioni;
- il Giudice, solo nel caso in cui tutte le parti abbiano precisato le conclusioni ed ove il ruolo lo permetta, tratterrà la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; in caso diverso, fisserà successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.

UDIENZA FISSATA PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori;
- le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni saranno tenute secondo il calendario già fissato dal G.I.; le parti entro il secondo giorno precedente, faranno pervenire al fascicolo telematico la precisazione delle conclusioni, che non potranno essere diverse da quelle già prese nell'atto introduttivo e/o nella prima memoria ex art. 183 c.p.c (e quindi basterà riportarsi a quegli atti), salvo la rinuncia a qualche domanda e salvo insistere per la ammissione delle prove non ammesse;

UDIENZA PROVENIENTE DA RINVIO EX ART. 309 C.P.C

- al fine della pronuncia della estinzione del giudizio, tutte le parti faranno pervenire, nel medesimo termine del secondo giorno precedente a quello della udienza, dichiarazione della intenzione di non comparire;

UDIENZE FISSATE PER LA DISCUSSIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

- i procuratori delle parti depositeranno le memorie conclusionali nel termine anticipato assegnato dal Giudice ed entro il secondo giorno precedente quello della udienza, provvederanno a depositare atto di parte con il quale chiedono la decisione, e solo se ritenuto necessario, potranno proporre sintetiche deduzioni di replica, di non oltre 25 righe, scevre da novità;
- il giudice assumerà la causa in decisione e la sentenza verrà depositata al PCT nella medesima giornata.

DISPOSIZIONE COMUNE

- ove una o più parti (costituite) del giudizio non dovessero far pervenire comunicazioni per l'udienza, questa verrà rinviata -secondo calendario del singolo giudice- al fine di non pregiudicare in alcun modo il contraddittorio;
- sono salve le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni e per la assunzione a riserva dei mezzi istruttori, udienze nelle quali nel caso in cui anche una sola delle parti abbia depositato istanze, il giudice provvederà alla decisione;

REDAZIONE DEL VERBALE DI UDIENZA

- Il G.I. redigerà il verbale di udienza dando atto di quanto fatto pervenire dalle parti e prenderà i provvedimenti per i quali era stata fissata l'udienza e specificai nelle superiori indicazioni;
- Il verbale, inserito nel fascicolo telematico, verrà comunicato alle parti;

UDIENZE FISSATE PER INTERROGATORIO FORMALE / ESAME TESTI / CONFERIMENTO INCARICO AL CTU

- verranno rinviate con provvedimento reso fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020.

UDIENZE CAUTELARI

- verranno trattate secondo quanto indicato in "prima udienza", con assunzione in riserva di decisione; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza, ove il giudice riterrà, verranno concessi termini per note e repliche.

ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI

- verranno trattati secondo quanto indicato in "prima udienza", con assunzione in riserva di decisione; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza, il Giudice concederà alle parti brevi termini per note e repliche;
- i procedimenti fissati per il conferimento dell'incarico al CTU verranno celebrate alla fissata data senza la presenza delle parti e dei difensori e l'incarico verrà conferito in via telematica, al pari del giuramento del CTU da far pervenire dai CTU al fascicolo telematico; ove le parti intendano sottoporre al CTU un quesito ulteriore rispetto a quello eventualmente già fissato da Giudice, faranno pervenire al fascicolo telematico la relativa istanza entro il secondo giorno recedente a quello della udienza, entro le ore 16,00;

CONVALIDA DI SFRATTO

- verranno trattati secondo quanto indicato in "prima udienza", con assunzione in riserva di decisione o pronuncia immediata; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza, verranno concessi brevi termini per note e repliche;

GIUDIZI DI APPELLO

-- verranno trattati secondo quanto indicato in “prima udienza”, con rinvio per la precisazione delle conclusioni; alla detta udienza, verranno trattati come da “udienza di precisazione delle conclusioni”; in caso di rito lavoro, alla prima udienza il G.I. potrà assegnare eventuali termini per memorie con scadenza anteriore alla fissanda udienza; alla udienza di discussione il G.I. assumerà la causa in decisione.

UDIENZE COLLEGIALI

-- verranno trattate secondo quanto indicato in “prima udienza”, con assunzione in riserva di decisione; ove necessitato dalla costituzione (solo telematica) del resistente in udienza, ove il giudice riterrà, verranno concessi termini per note e repliche, con assunzione in riserva di decisione.

CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

PRIMA UDIENZA:

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti dei difensori secondo il calendario già fissato;
- l'interrogatorio libero delle parti, il tentativo di conciliazione e la proposta transattiva o conciliativa saranno tenuti nella successiva udienza, la prima utile che sia possibile tenere con la comparizione delle parti e dei difensori;
- la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni per gravi motivi e l'indicazione dei mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima (salva in questo caso la concessione del termine perentorio per il deposito di note difensive e per l'indicazione di mezzi di prova che si siano resi conseguentemente necessari) potranno essere effettuate con atto da depositare nel fascicolo telematico entro le ore 16,00 del secondo giorno precedente a quello fissato per l'udienza (per consentire alla cancelleria la lavorazione in tempo utile);
- il giudice provvederà, immediatamente ovvero in sede di scioglimento della relativa riserva, alla fissazione della successiva udienza, con contestuale eventuale autorizzazione alla chiamata del terzo, ove richiesta, o, al di fuori di detto caso, per l'espletamento dei mezzi di prova.

UDIENZA FISSATA ALL'ESITO DELLE PROVE O ESPRESSAMENTE PER LA DISCUSSIONE:

- sarà tenuta senza partecipazione delle parti e dei difensori secondo il calendario già fissato;
- tutte le parti, anche in caso di udienza di discussione fissata all'esito del deposito della relazione di c.t.u., faranno pervenire le note conclusionali nel fascicolo telematico entro le ore 16,00 del decimo giorno precedente a quello già fissato per l'udienza ed eventuali repliche entro le ore 16,00 del secondo giorno precedente quello dell'udienza; nel corso dell'udienza il giudice pronuncerà dispositivo o sentenza con motivazione contestuale immediatamente depositati nel fascicolo telematico; ove le parti costituite o alcune di esse non provvedano al deposito delle note conclusionali o chiedano espressamente procedersi alla discussione orale, l'udienza per detto incombenza sarà differita secondo il calendario del giudice.

UDIENZA DI RINVIO FISSATA EX ART. 309 C.P.C.

Ove tutte le parti facciano pervenire, entro il secondo giorno precedente a quello fissato per l'udienza, dichiarazione della propria intenzione di non comparire, il giudizio sarà dichiarato estinto; altrimenti, sarà rinviato ad altra udienza successiva al 31-7-2020.

REDAZIONE DEL VERBALE D'UDIENZA

Come previsto per il contenzioso civile ordinario.

UDIENZE FISSATE PER INTERROGATORI, ESAME TESTIMONI, CONFERIMENTO INCARICO C.T.U.

Come previsto per il contenzioso civile ordinario.

UDIENZE CAUTELARI

- l'udienza sarà tenuta senza partecipazione delle parti dei difensori secondo il calendario già fissato;
- la costituzione del resistente dovrà avvenire al più entro il giorno precedente l'udienza già fissata, con atto e documenti depositati esclusivamente nel processo telematico o, per le Amministrazioni Pubbliche rappresentate da propri funzionari non iscritti nell'apposito registro, tramite PEC, ed il Giudice, all'esito di concessione di termine per note e repliche in caso di deposito nel suddetto ultimo giorno, riserverà la decisione.
- la possibilità del deposito tramite pec concessa alle amministrazioni pubbliche è finalizzata esclusivamente ad evitare possibili lesioni del principio del contraddittorio; in caso di invio atti

e documenti a mezzo pec la Cancelleria assicurerà l'inserimento in fascicolo per la udienza fissata;

ACCERTAMENTI TECNICI PREVENTIVI EX ART. 445 BIS C.P.C.

L'udienza sarà rinviata con provvedimento reso fuori udienza a data successiva al 31-7-2020, tenuto conto della necessità di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale (all'ausiliare già nominato) nella prima udienza.

DISPOSIZIONE COMUNE

Come previsto per il contenzioso civile ordinario.

SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Fermo restando quanto previsto dall'art.54 ter, introdotto dalla L. 24 aprile 2020 n.27;

Considerato che con provvedimento del 21/03/2020, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Macerata in data 23/03/2020, è stato disposto il differimento generalizzato delle attività di vendita sino al 30/06/2020, salvo diverse disposizioni che dovessero *medio tempore* intervenire e che, pertanto, il differimento delle udienze non appare suscettibile di arrecare alcun significativo nocumento, e preso atto di quanto disposto dal DI 30 aprile 2020 n.28, si dispone il rinvio delle udienze a data successiva al 31/07/2020, con le seguenti eccezioni;

- udienze relative alla fase cautelare dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per le quali si dispone la trattazione con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h);
- udienza fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione per le quali si dispone la trattazione con le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lett. h);

11

SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI

-- tutte le operazioni di vendita previste e/o fissate fino al 31.7.2020 ed ogni altra udienza vengono differite a fissanda data successiva in ragione della necessità di limitare l'accesso al tribunale, delle limitazioni logistiche conseguenti alla disponibilità di aule, della perdurante riduzione del personale di cancelleria in servizio e della necessità di individuare priorità nella trattazione dei procedimenti;

SETTORE FALLIMENTARE

- 1) Prefallimentari: con riferimento alle procedure fallimentari caratterizzate dalla cancellazione della fallenda dal registro delle imprese, da istanze cautelari o, comunque, connotate da ragioni di urgenza, si dispone l'utilizzo della modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 comma 7 lett. h).

Con riferimento alle procedure fallimentari non connotate da ragioni di urgenza, in considerazione della necessità di commisurare le attività di udienza alla concreta possibilità di smaltimento degli incombenzi di cancelleria ad essa collegati, si dispone il differimento delle udienze di prima comparizione a data successiva al 31/07/2020.

Le udienze verranno rinviate con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti.

Con riferimento alle procedure prefallimentari nelle quali sia stata già celebrata una udienza, indipendentemente dalla costuzione del debitore, si dispone la trattazione con modalità cartolare scritta, secondo disciplina di cui all'art. 83, co. 7, lett. h).

Con riferimento alle procedure prefallimentari da trattarsi in prima udienza, verrà disposto il rinvio con provvedimento comunicato alle parti.

- 2) Verifiche del passivo (tempestive, tardive, ultra-tardive): premesso che una trattazione non immediata/differita non appare suscettibile di recare alcun potenziale nocumento, neppure di natura economico/patrimoniale, ai soggetti interessati e rilevato:
 - che trattasi generalmente di udienze caratterizzate dalla potenziale comparizione di un numero elevato di persone (in ogni udienza vengono esaminate le posizioni di molteplici creditori con i rispettivi difensori e che è presente sempre anche il curatore);
 - che problematica appare la trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) stante la mole di domande e documenti generalmente esaminandi, in considerazione della possibilità di

presentare osservazioni circa il progetto di stato passivo e le domande di ammissione avanzate/proposte, eventualmente, anche in udienza fino all'ultimo momento ex artt. 92 ss. l.f.

- che anche una trattazione da remoto potrebbe essere complessa per le ragioni illustrate ossia per via dell'elevato numero di soggetti coinvolti.

Per le ragioni esposte si dispone il differimento delle udienze di cui sopra a data successiva al 31 luglio 2020.

Le udienze verranno rinviate con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti.

- 3) Udienze di approvazione del rendiconto di gestione: le udienze fallimentari di rendiconto prevedono la presenza del curatore e l'eventuale possibile presenza di creditori e del fallito e sono volte all'approvazione del rendiconto finale del curatore fallimentare afferente la gestione della procedura. In merito si rileva come l'art. 116 l.f. preveda, anche per le procedure fallimentari introdotte precedentemente al 2006 (cd. "vecchio rito") ex art. 17 del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n.221/2012 s.m.i., che le parti (creditori ed altri interessati/legittimati) possano presentare osservazioni o contestazioni in via telematica mediante invio alla PEC del curatore/del fallimento ex comma 3 dell'art. 93 l.f. (ndr: si noti, in via telematica mediante invio alla PEC del curatore/del fallimento) fino a cinque giorni prima dell'udienza; quindi ed alla luce di ciò, se non vi sono contestazioni/osservazioni, potrebbe procedersi all'approvazione del rendiconto senza la celebrazione di alcuna udienza né da remoto né in forma scritta né con altre modalità e potrebbe onerarsi all'uopo espressamente il curatore, con il provvedimento contenente l'ordine di deposito del rendiconto in Cancelleria ex art. 116 l.f., di depositare in telematico prova delle comunicazioni/notificazioni ex art. 116 l.f. con una breve sua nota di accompagnamento in cui attesti l'eventuale assenza di dette contestazioni/osservazioni, ove in concreto ricorra effettivamente tale ipotesi.

Si dispone, pertanto, la trattazione delle udienze di approvazione del rendiconto di gestione con le modalità sopra indicate (ex art. 116 l.f.) nel caso in cui non siano state presentate osservazioni, mentre nel caso in cui siano state presentate osservazioni le udienze verranno rinviate con provvedimento reso fuori udienza e comunicato alle parti a data successiva al 31 luglio 2020.

UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA (IPOTESI RESIDUALE)

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

Prima dell'udienza -preferibilmente sette giorni- il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;

-- il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati;

-- la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione:

-- che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

-- che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato;

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

-- il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video;

-- il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti;

-- è vietata la registrazione dell'udienza;

-- non è prevista l'assistenza del cancelliere;

Nel **verbale di udienza** il giudice:

-- condivide con i difensori il verbale in consolle (finestra del redattore) nel corso dell'udienza stessa;

-- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

-- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

-- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice- e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisi contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura, nel cui caso il provvedimento verrà depositato nella medesima giornata al fascicolo telematico.

GIUDICE TUTELARE

- a) gli **avvocati** depositeranno tutti gli atti e le istanze tramite PCT;
- b) i **privati** depositeranno atti ed istanze concernenti provvedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione tramite plico postale o presso apposito sportello situato all'ingresso del Tribunale ove si potrà contattare un addetto alla ricezione tramite comunicazione telefonica;
- c) **l'ascolto e l'esame diretto** dell'amministrando, dell'interdicendo o dell'inabilitando, sarà di regola, rinviato a data successiva al 31.7.2020, salvi i casi in cui sia dedotta una motivata e grave situazione di indifferibilità e sempre che l'esame diretto dell'interessato non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d) **nei suddetti procedimenti il giudice tutelare**, in ogni caso, qualora ne sussista la necessità e nei casi in cui venga dedotta e documentata una situazione di effettiva urgenza per la quale sia necessario adottare provvedimenti indispensabili per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio, **procederà alla nomina** dell'amministratore di sostegno, del tutore o del curatore **in via provvisoria**, indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
- e) **le udienze fissate per i giuramenti** saranno tenute, senza partecipazione delle parti e dei difensori, secondo il calendario già fissato dal G.T. e secondo le seguenti modalità: gli avvocati o comunque professionisti nominati tutori di minori, amministratori di sostegno anche in via provvisoria ed urgente, presteranno il giuramento di rito per iscritto, ai sensi dell'art. 411 c.c. e 349 c.c. tramite il PCT ed attesteranno la conformità della copia analogica al corrispondente decreto di nomina definitiva o in via provvisoria ed urgente in formato digitale, estratto dal fascicolo informatico; la dichiarazione dovrà riportare la formula del giuramento **"giuro di esercitare l'ufficio ditutore/amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza"** e i dati anagrafici completi, e dovrà essere inoltrata alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione almeno 2 giorni prima dell'udienza già fissata. Tale dichiarazione di giuramento, vistata all'udienza già calendarizzata, con visto agli atti del G.T. può ritenersi validamente prestata;
- f) **gli amministratori di sostegno nominati in via definitiva e provvisoria ed urgente, non abilitati all'utilizzo del PCT** saranno esonerati provvisoriamente dal giuramento ai sensi degli artt. 361 e 411 c.c., u.c. in relazione alla urgenza insita nella emergenza epidemiologica da COVID 19 e si intenderanno immessi nei poteri e nelle responsabilità derivanti dal decreto di nomina in via provvisoria ed urgente che sarà ritirata presso lo sportello all'ingresso del Tribunale con le modalità valide per il deposito degli atti.
- Il giudice raccoglierà il giuramento previa fissazione di specifica udienza.
- g) ove il giudice intenda da subito raccogliere il giuramento dell'amministratore di sostegno nel decreto di nomina emesso in via provvisoria, che la cancelleria comunicherà all'amministratore avendo cura di acquisire il numero di telefono, verranno specificate data e ora dell'udienza indicando che la stessa si terrà con modalità videochiamata. In questo caso il giudice raccoglierà il giuramento redigendo il verbale con modalità telematica. Si procederà analogamente anche per quanto concerne il giuramento del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato. Ove non sia possibile utilizzare la modalità da remoto appena indicata, il giuramento verrà raccolto nel corso di una udienza tenuta dal G.T., senza assistenza di cancelleria, secondo le misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste dall'art.83, comma 6 D.L. 18/2020 e con l'utilizzo dei presidi sanitari previsti (mascherine e guanti);
- h) le udienze calendarizzate dal 12.5.2020 al 31.7.2020 per le procedure di amministrazione di sostegno ove si sia già proceduto alla nomina dell'amministratore provvisorio, NON saranno tenute; il G.T., con provvedimento reso nella data della udienza provvederà a rinviarle a data successiva al 31.7.2020; il provvedimento sarà comunicato a cura della cancelleria;
- i) le procedure di amministrazioni di sostegno promosse con l'assistenza del difensore, già fissate per la comparizione delle parti (1^ udienza), e più specificatamente quelle in cui non si è proceduto alla nomina dell'amministratore provvisorio in quanto alcuna situazione di urgenza

all'atto del deposito del ricorso era stata evidenziata, e che hanno già subito a causa dell'attuale emergenza sanitaria dei rinvii, saranno **tenute senza la partecipazione delle parti e dei difensori**, secondo il calendario già fissato dal G.T.. In detti procedimenti i difensori delle parti dovranno trasmettere almeno due giorni prima dell'udienza, mediante il sistema del PCT al G.T., oltre agli originali di notifica, una dichiarazione-relazione sottoscritta dalle parti (raccolta in maniera diretta se vi è la possibilità pur nel mantenimento delle norme sul distanziamento sociale o inviata via mail con verifica di provenienza) e autenticata dal difensore nella quale si manifesta la rinuncia a comparire e la conferma integrale di quanto esposto nel ricorso depositato ribadendo anche l'adesione/consenso e/o dissenso motivato alla nomina dell'amministratore di sostegno, chiedendo se del caso la nomina dell'amministratore provvisorio, e indicando ove possibile il nominativo del soggetto da nominare.

Seguirà pertanto il provvedimento che il G.T. riterrà di adottare.

Le procedure di amministrazioni di sostegno promosse dal P.M. o dai privati senza l'assistenza del difensore, e prive di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio, e già calendarizzate nel periodo 12.5.2020-31.7.2020, limitatamente al deposito di documentazione medica aggiornata, o dei verbali relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, o delle relazioni dei servizi sociali, **saranno tenute senza la partecipazione delle parti, secondo il calendario già fissato dal G.T.**; le parti dovranno provvedere al deposito della predetta documentazione in tempo utile per l'udienza, o tramite PCT o plico postale o presso lo Sportello situato all'ingresso del Tribunale ove si potrà contattare un addetto alla ricezione tramite comunicazione telefonica.

Seguirà il provvedimento che il G.T. riserverà di adottare.

Le procedure di amministrazione di sostegno promosse dal P.M. o dai privati senza l'assistenza di difensore e già calendarizzate nel periodo 12.5.2020-31.7.2020, e **prive di nomina dell'amministratore** di sostegno provvisorio, **saranno tenute senza la partecipazione delle parti, secondo il calendario già fissato dal G.T.**, solo se verrà dedotta una situazione di effettiva urgenza, che dovrà essere rappresentata almeno 2 giorni prima dell'udienza, con istanza scritta da depositarsi in via telematica, o via PEC, o da parte dei privati presso lo Sportello ove è istituito un presidio di cancelleria che provvederà a metterla in visione al G.T.

Seguirà il provvedimento che il G.T. riserverà di adottare.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di evidenziare motivate circostanze, fondanti l'urgenza di provvedere per consentire la nomina di amministratore provvisorio, **in caso contrario le predette procedure, considerata la necessità e opportunità di rispettare le prescrizioni sanitarie, saranno rinviate a data successiva al 31.7.2020**

j) i colloqui del G.T. con amministratori di sostegno, tutori, curatori ed altri soggetti interessati (medici, assistenti sociali, parenti dei beneficiari ecc...), sono sospesi sino al 31.7.2020. Eventuali urgenze dovranno essere rappresentate con istanza scritta da depositarsi in via telematica, o via PEC o, da parte dei privati, presso lo Sportello ove è istituito un presidio di cancelleria, che provvederà a metterlo in visione al magistrato che, ove ritenuto, si metterà in contatto, anche telefonico con l'istante.

GIUDICE DI PACE

-- le udienze saranno tenute senza la partecipazione personale delle parti e dei loro difensori;
-- si seguiranno le medesime disposizioni di cui al giudizio ordinario di Tribunale, con le seguenti differenze:

1—le cause potranno essere iscritte a ruolo anche a mezzo invio della citazione e degli allegati a mezzo pec;

2—le istanze e memorie delle parti andranno effettuate a mezzo pec negli stessi termini previsti per il giudizio civile innanzi al Tribunale;

3—alla prima udienza verrà concesso dal GdP il rinvio ai sensi dell'art. 320 c.p.c.

4—il GdP assumerà la decisione sulle istanze probatorie secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di Tribunale (anche senza istanze fatte pervenire dai difensori);

5—il GdP assumerà la causa in decisione secondo quanto previsto per il giudizio ordinario di Tribunale (anche senza istanze fatte pervenire dai difensori).

17

Macerata, lì 6 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale Dott. Roberto Evangelisti

Il procuratore della Repubblica dott. Giovanni Giorgio

Il Presidente del COA Mc Avv. Maria Cristina Ottavianoni



